

CIRCOLARE 07/2024

15/04/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

D. Lgs. n. 13 del 12-2-2024 - Artt. 6-39

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ELIANA RIZZI

INDICE

Introduzione	3
1. I soggetti che possono accedere al Concordato (artt. 6 e 23).....	3
1.1. Cause di esclusione (artt. 10, comma 2, 11 e 24)	4
2. Conseguenze dell'accesso al Concordato - Vantaggi e svantaggi	4
3. Procedura di accesso e relative tempistiche	5
Esempio	6
CONTATTI.....	8

Introduzione

Con la presente Circolare segnaliamo che in data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.Lgs. 13/2024 contenente disposizioni relative al nuovo istituto del Concordato Preventivo Biennale (di seguito, per brevità, "Concordato").

Si tratta di un istituto attraverso il quale il Legislatore ha inteso, per un verso, garantire l'emersione di base imponibile attraverso una predeterminazione dei redditi soggetti a tassazione e, per l'altro, razionalizzare (semplificandoli) gli adempimenti fiscali in capo ai contribuenti aderenti.

Il Concordato riguarda i redditi derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, mentre non ha alcun effetto quanto all'IVA.

L'avvio e la concreta attuazione del Concordato presuppongono interventi attuativi e chiarificatori delle disposizioni normative in commento, di cui si dà evidenza di seguito.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi approfondimento sul tema, che possa essere di vostro interesse.

1. I soggetti che possono accedere al Concordato (artt. 6 e 23)

L'accesso al Concordato è riservato ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni:

- i) a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità (c.d. "ISA")¹ ovvero sostanzialmente i soggetti con volume di ricavi e proventi compresi nel limite di euro 5.164.569,00;
- ii) che aderiscono al regime "forfetario"².

Il Concordato si applica per il biennio 2024-2025 ai contribuenti di cui al precedente punto i).

Per i contribuenti in regime forfetario (precedente punto ii) l'adesione al Concordato è prevista, in fase di prima attuazione, per il solo periodo di imposta 2024. Eventuali successivi rinnovi di adesione opereranno invece su base biennale. Per rinnovare l'adesione al Concordato occorre una nuova Proposta per ogni biennio.

Secondo il dettato normativo (in particolare art. 9, comma 2) l'accesso al Concordato passa attraverso una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito imponibile (di seguito la "Proposta")³ e dalla sua accettazione da parte del contribuente.

Allo stato attuale, salvo future smentite in merito, sembra che la Proposta si generi automaticamente in sede di compilazione, da parte del contribuente, del modulo di comunicazione dei dati rilevanti ai

¹ Non è richiesto alcun punteggio di affidabilità quale risultante dalla compilazione degli Isa per l'anno 2023 per poter accedere al CPB.

² Si tratta dei contribuenti di cui all'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 sostanzialmente coloro che conseguono ricavi o compensi nel limite di € 85.000 annui.

³ Il reddito minimo concordato non può in ogni caso essere inferiore a € 2.000,00 annui.

fini della determinazione della Proposta stessa. Sul punto si attendono chiarimenti, nonché la messa a disposizione del relativo programma informatico, la cui diffusione consentirà di comprendere in concreto come sia articolato l'avvio del Concordato.

1.1. Cause di esclusione (artt. 10, comma 2, 11 e 24)

Non possono accedere al Concordato i contribuenti che, alternativamente:

- a) abbiano iniziato l'attività nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la Proposta;
- b) nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la Proposta abbiano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o atto impositivo non più impugnabile) di importo pari o superiore a € 5.000,00 (comprensivi di sanzioni e interessi)⁴;
- c) non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato;
- d) siano stati condannati per uno qualsiasi dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), o per quelli di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.

Il verificarsi di talune delle suddette cause di esclusione (con l'evidente eccezione di quella di cui alla lettera a) in costanza di Concordato comporta la sua perdita di efficacia per entrambi i periodi di imposta per cui era stato attivato.

Allo stesso modo, in caso di accertamento, per il biennio di adesione al Concordato o per il periodo di imposta precedente, dell'esistenza di attività non dichiarate o della inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate, in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati, si avrà decadenza dal Concordato per il biennio.

2. Conseguenze dell'accesso al Concordato - Vantaggi e svantaggi

L'istituto risulta indubbiamente vantaggioso se si considera che il contribuente che vi aderisce conosce in anticipo quale sarà il reddito che per il biennio di applicazione del Concordato sarà soggetto a tassazione.

Va detto che il reddito imponibile così come concordato viene determinato senza tenere in considerazione gli elementi di reddito a carattere "straordinario" o "non ricorrente", quali plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni.

⁴ Con la riduzione dei debiti al di sotto del suddetto importo e in data antecedente alla Proposta, la causa di esclusione viene meno.

All'atto della liquidazione dell'imposta, detti elementi, se verificati nel periodo di imposta di riferimento, saranno computati in aumento o in diminuzione del reddito originariamente concordato, a determinare il reddito che concretamente sarà assoggettato a tassazione.

Non si tiene conto di eventuali altri elementi di reddito che possano aver inciso, in aumento o in diminuzione, sul reddito concretamente conseguito.

Il reddito concordato rileva anche ai fini della liquidazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Evidentemente il Concordato si rivelerà vantaggioso nel caso di reddito effettivo superiore al reddito preconcordato (e rettificato con gli elementi straordinari).

Parimenti evidente è lo svantaggio del Concordato nel caso di reddito effettivo inferiore a quello preconcordato (e rettificato con gli elementi straordinari).

Tra i vantaggi dell'adesione al Concordato si evidenzia:

- La fruibilità in compensazione e la possibilità di rimborso di crediti IVA fino a 70.000 euro annui, senza necessità di apporre il visto di conformità;
- La fruibilità in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP di importo fino a 50.000 euro annui, senza necessità di apporre il visto di conformità;
- La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento;
- L'esclusione dagli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito e di quelli basati su presunzioni semplici⁵.

3. Procedura di accesso e relative tempistiche

Come anticipato nel precedente par. 1, l'accesso al Concordato presuppone la formulazione di una Proposta di reddito concordato da parte dell'Agenzia delle entrate e la relativa accettazione da parte del contribuente.

Secondo quanto è dato di sapere, allo stato attuale, la Proposta viene generata automaticamente in base ai dati forniti dal contribuente mediante compilazione di apposito modulo, da inviare congiuntamente al Modello ISA, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, o, per i "contribuenti forfetari", mediante compilazione di apposita nuova sezione del Quadro LM della dichiarazione dei redditi per il 2023.

Per il **primo accesso al Concordato** (biennio 2024-2025 o, per i "forfetari", periodo di imposta 2024), queste le **tempistiche**:

⁵ Accertamenti ex art. artt. 38 e 39 DPR 600/1973.

- Entro il **15-6-2024**⁶ verrà messo a disposizione il programma di calcolo del reddito da proporre e concordare;
- Entro il **15-10-2024**⁷ (termine entro cui peraltro va presentata la dichiarazione dei redditi per il 2023) il contribuente potrà accettare la Proposta.

In attesa della diffusione del programma di determinazione del reddito da concordare e delle relative istruzioni, lo Studio è a disposizione per la disamina delle posizioni individuali al fine di valutare l'eventuale convenienza dell'accesso al Concordato.

Esempio

Facciamo un esempio:

Il Sig. "G" è un professionista in regime forfetario che negli anni 2022 e 2023 ha realizzato mediamente "ricavi" per circa euro 55.000 all'anno.

Ipotizziamo che l'applicazione informatica che formula la "proposta" per l'adesione al Concordato individui per l'anno 2024 un ricavo presuntivo di euro 60.000,⁸ a cui corrisponda un reddito imponibile presunto di euro 46.800⁹.

A questo punto il Sig. "G", con il suo professionista, dovrà fare una attenta valutazione e stimare quali saranno i suoi redditi per l'anno 2024.

Nel caso in cui si prevedano ricavi superiori a 60.000 il Sig. "G" avrà interesse ad aderire al Concordato (al contrario non aderirà al Concordato nel caso preveda redditi inferiori alla predetta soglia).

Se a consuntivo il Sig. "G" realizza per il 2024 ricavi pari a 100.000, egli avrà effettivamente realizzato un significativo risparmio d'imposte in quanto pagherà le imposte sui redditi (IRPEF) su un livello di reddito predefinito inferiore. Avrebbe pagato a titolo di IRPEF euro 11.700 mentre con il regime del Concordato paga euro 7.020, con un risparmio di euro 4.680.

⁶ Per il 2025 il termine è del 15-4-2025, a regime sarà del 1-4 di ogni anno.

⁷ Dal 2025 il termine di accettazione della proposta coincide con la scadenza del termine per il versamento del saldo imposte.

⁸ In proposito occorrerà attendere l'aggiornamento dei software relativi alla compilazione della dichiarazione dei redditi e la predisposizione di una nuova Sezione VI (al momento non esistente) del Quadro LM, dalla quale sarà tratto l'importo del "reddito concordato".

⁹ Si ricorda che il regime forfetario prevede un coefficiente di redditività forfetario da applicare ai ricavi diversificato a seconda delle diverse tipologie di attività. Nel caso in esame si ipotizza di rientrare in una categoria di attività che preveda il coefficiente del 78% - si tratta ad esempio di Commercialisti / Avvocati / Medici / etc ...). Si attendono chiarimenti anche in merito alla modalità di deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, oggi dedotti dal reddito lordo, ossia dai ricavi totali ridotti al 78%.

Se invece a consuntivo il Sig. "G" realizza un reddito pari a soli 40.000 euro risulterà penalizzato poiché pagherà circa 2.340 euro in più di quanto avrebbe pagato in assenza di CONCORDATO.

	Ricavi	Deduzione forfetaria per costi*	Reddito imponibile	Imposta (per regime forfetario) = 15%	Differenza
Proposta di concordato	60.000	(13.200)	46.800	7.020	
Dato Effettivo 2024 (caso A)	100.000	(22.000)	78.000	11.700	4.680
Dato Effettivo 2024 (caso B)	40.000	(8.800)	31.200	4.680	(2.340)
* nel caso della presente simulazione considerando un coefficiente di redditività del = 78%					

Secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 1, del D. Lgs. 13/2024, il reddito imponibile definito in sede di Concordato rileva anche ai fini contributivi, quindi l'effetto positivo o negativo sopra esposto per l'IRPEF si dovrebbe realizzare anche con riferimento ai contributi dovuti all'INPS e/o alle Casse Professionali. Va però segnalato che la Cassazione, in precedenti ipotesi di concordato preventivo biennale (quella risalente al 2003), aveva escluso che il reddito imponibile concordato potesse rilevare al fine della determinazione degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse professionali. Anche in proposito sono auspicabili chiarimenti.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT